



PARERE MOTIVATO
n. 102 in data 20 Aprile 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al piano comunale vigente per l'individuazione di un area commerciale destinata a media struttura di vendita in località San Biagio. Comune di Teolo (PD)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Aprile 2016 come da nota di convocazione in data 18 Aprile 2016 ns. prot. reg.150647;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall' Autorità proponente Unicom s.r.l. con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 61262 del 17/02/2016 relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità per la variante al piano comunale vigente per l'individuazione di un area commerciale destinata a media struttura di vendita in località San Biagio nel Comune di Teolo;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Regione del Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – parere n.76643 del 25.02.16 che di seguito si riporta:

A seguito della nota citata in calce, si informa che la scrivente struttura ha espresso parere di competenza ai sensi della DGRV 2948/2009 con propria nota n. 44864 del 04/02/2016, allegato alla presente.

In tale nota sono riportate le prescrizioni alle quali il Comune deve attenersi nell'attuazione da parte della Ditta proponente ,dell'intervento oggetto della variante.

In particolare si raccomanda che vengano dimensionati, i volumi compensativi previsti nella relazione di Valutazione della Compatibilità Idraulica, sulla base della effettiva superficie di suolo occupata dall'intervento in progetto.

Appare opportuno ricordare che la L.R. 11/2004 tra le sue finalità persegue la messa in sicurezza degli abitati dai rischi di dissesto idrogeologico e l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. La sempre più diffusa impermeabilizzazione dei suoli porta all'inevitabile perdita della loro capacità di infiltrazione e invaso. Le conseguenze di ciò sono sempre più spesso gravi anche in occasione di piogge non a carattere estremo, che mettono in crisi la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

Dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti. È preferibile non prevedere la realizzazione di edifici con vani interrati.

Si ricorda infine che trovano applicazione tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Distinti saluti.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Teggiamento, Fiove, Brenta-Bacchiglione (PAI-A bacini) e relative norme di attuazione, approvato con D.P.C.M. del 21/11/2013 pubblicato nella G.U. n. 97 del 28/04/2014.

Visto la L.R. 11/2004 che fra le sue finalità persegue la messa in sicurezza degli abitati dai rischi di dissesto idrogeologico e l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Vista la DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. - in particolare la 2948 del 06/10/2009 - che fornisce indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti.

Vista ed esaminata la documentazione inerente la variante al P.R.G. in oggetto e la relativa asseverazione di non necessità di valutazione idraulica inviata da codesto Comune e con nota prot. n. 19349 del 21/12/2015/2015 ns. prot. n. 51888 del 21/12/2015.

Vista la nota della scrivente Struttura, n. 525787 del 24/12/2015, con la quale si comunica che non si ritiene sufficiente l'asseverazione, ma è necessaria la relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica così come previsto dalla DGRV 2948/2009 e il parere anche da parte del Consorzio di Bonifica competente per territorio.

Vista la nota di integrazione inviata dal parte del Comune con nota n. 19522 del 22/12/2015 ns. prot. 522104 del 23/12/2015, nella quale viene analizzata nel dettaglio l'area oggetto di variante urbanistica, con relativa relazione di Valutazione della Compatibilità Idraulica.

Visto la nota del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 506 del 21/01/2016 ric. N. 22446 del 21/01/2016 con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni alla variante urbanistica proposta dal Comune.

Costatato che la sempre più diffusa impermeabilizzazione dei suoli porta all'inevitabile perdita della loro capacità di infiltrazione e invaso. Le conseguenze di ciò sono sempre più spesso gravi anche in occasione di piogge non a carattere estremo, che mettono in crisi la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.

Considerato che:

- codesto Comune ha aderito al PATI dei Colli Euganei
- la variante in oggetto, secondo il PAI sopra citato, non interessa aree classificate di pericolosità idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica al secondo Piano degli Interventi ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'asservanza delle seguenti prescrizioni.

- Dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione di volumi d'invaso rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica, coerentemente a quanto prescritto nel presente parere.
- Il progetto di tali volumi d'invaso, da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano, dovrà essere valutato dal soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestore, Consorzio di Bonifica), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso di valle.
- Si dovranno ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente alle acque aventi carichi inquinanti.
- Deve essere attentamente valutata ogni realizzazione di vani interrati, garantendo comunque la presenza di dispositivi atti a ridurre al minimo il rischio di allagamento.
- Dovrà essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno entro i limiti consentiti, come indicato nel documento allegato alla suddetta DGRV "Modalità operative e indicazioni tecniche".



- Dovranno essere integralmente recepite e realizzate le indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione nelle valutazioni tecniche disposte con la nota sopra citata anche se non esplicitate nel presente parere.

- Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico vigente dovranno essere completate con le prescrizioni fin qui esposte ritenendole prevalenti, per tutti gli ambiti di variante, sia quelle eventualmente già presenti anche di carattere idraulico.

Peraltro, poiché la variante in argomento comporta la realizzazione di nuove superfici coperte o pavimentate, codesto Comune avrà cura di introdurre, nelle Norme Tecniche di Attuazione, l'obbligo di dotare la zona oggetto di variante di volumi d'invaso delle acque meteoriche nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV n. 3637/2002 e s.m.l.

Resterà in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, le distanze dagli argini a cui sono consentite opere e scavi, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Si tiene a precisare che il presente parere, rilasciato ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.l. ai soli fini di una verifica di compatibilità con l'esigenza prioritaria di evitare ogni aggravamento della situazione idraulica generale del territorio, non costituisce parere sulla sicurezza idraulica delle singole opere previste nella variante al P.P.G. in oggetto.

- ULSS n.16 parere n.28873 dell'8.03.16 assunto al prot. reg. al n.95005 del 9.03.16 che di seguito si riporta:

- Vista la nota prot. n. 67283 del 22.02.2016 della S.V. con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla verifica di assoggettabilità per la variante al piano comunale vigente per l'individuazione di un'area commerciale destinata a media struttura di vendita in località San Biagio nel Comune di Teolo (PD);

- Fatto salva l'acquisizione di eventuali pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore;

- Preso atto della documentazione allegata all'istanza;

- Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito;

- Per quanto di competenza di questo Servizio, sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

- a) Per eventuali piani interrati dei fabbricati siano valutate, progettate e realizzate tutte le necessarie opere al fine di evitare ogni possibile fenomeno di infiltrazioni dalle strutture murarie ed allagamenti ai volumi realizzati sotto il piano stradale;



- b) Nella progettazione della viabilità sia prevista la realizzazione di percorsi che favoriscano la mobilità ciclo-pedonale, garantendo il collegamento continuo di tali percorsi ed un pratico e sicuro utilizzo, con particolare riguardo agli attraversamenti. Nella nuova area commerciale siano predisposti ciclo-parcheggi;
 - c) Sia preservata la qualità paesaggistica degli spazi urbani prevedendo aree destinate al verde pubblico con ombreggiature che consentano di sostare nei piccoli spostamenti pedonali;
 - d) Siano garantiti i collegamenti mediante il trasporto pubblico, promuovendo una mobilità urbana che diminuisca i veicoli privati e migliori la qualità dell'ambiente urbano;
 - e) In relazione alla edificabilità in progetto siano previsti adeguati spazi da destinare ad area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali aree siano posizionate in modo tale da non recare danno o molestia a terzi;
 - f) Sia eseguita la valutazione relativa all'impatto acustico, che dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di zona;
 - g) Siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89, dalla L.13/89, dalla D.G.R.V. n. 509/2010 e dalla D.G.R.V. n. 1428/2011;
 - h) Sia rispettata la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 1887 del 27-05-97 "Criteri di valutazione degli insediamenti produttivi").
- ARPAV parere n.26539 del 15.03.16, assunto al prot. reg. al n.103438 del 15.03.16 che di seguito si riporta:

La variante riguarda la trasformazione di un'area ad uso residenziale/commerciale in un'area con media unità di vendita e parcheggio.

In merito si propongono le seguenti considerazioni:

- l'area di intervento risulta essere di ridotte dimensioni e quindi non influenza in maniera rilevante la situazione relativa alle problematiche ambientali rilevate nel documento di VAS, analizzate prevalentemente su scala comunale o superiore; risulta poco chiaro comunque come la realizzazione di una media unità di vendita in un'area attualmente parzialmente destinata a giardino in vicinanza di un'area SIC-ZPS possa produrre miglioramento per biodiversità e zone protette;
- gli interventi di mitigazione considerati non sembrano essere spesso localizzabili nell'area oggetto della variante quanto piuttosto relative a programmazioni di livello comunale; si consiglia in fase di progettazione più dettagliata di valutare interventi di mitigazione quali la valutazione dell'eventuale compensazione relativamente al deflusso delle acque piovane dovute ad un aumento della superficie impermeabilizzata e la previsione di una vasca di prima pioggia e/o disoleatore sempre per le acque piovane dell'area adibita a movimentazione mezzi; tali interventi potrebbero produrre miglioramenti localizzati sulla fragilità idraulica del territorio e sulla qualità delle acque.
- altri miglioramenti potrebbero essere valutati per altri aspetti seguendo gli indirizzi citati nel documento esaminati (verde, illuminazione esterna, ecc.).



- Autorità di Bacino parere n.754 del 15.03.16, assunto al prot. reg. al n.103419 del 15.03.16 che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Sezione prot. n. 67283/C101 del 22.2.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito all'attuazione del Piano in oggetto, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Con riguardo ai contenuti della documentazione relativa si segnala che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione*, (cfr. www.adbve.it link *Cartografia del PAI*), e al *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (cfr. <http://www.alpiorientali.it> - tav. P06) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 53/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante al piano comunale vigente per individuazione area commerciale destinata a media struttura di vendita in località San Biagio, nel Comune di Teolo (PD).

Pratica n. 3213

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Silvano Corà, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 61262 del 17/02/2016;

VERIFICATO che la dichiarazione non è debitamente firmata;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede un'area commerciale destinata alla media struttura vendita, in località San Biagio, su area di proprietà contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 4 Mappale n. 700, posta lungo la Strada Provinciale S.P. 89 "Dei Colli";

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;



CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti il quanto la tipologia di uso del suolo rimane la medesima;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al piano comunale vigente per individuazione area commerciale destinata a media struttura di vendita in località San Biagio, nel Comune di Teolo (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Teolo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di



darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione debitamente firmata con firma elettronica qualificata o certificata

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 53/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 20 aprile 2016, che evidenzia come la Variante al piano vigente per l'individuazione di un'area commerciale in Comune di Teolo loc. San Biagio non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al piano vigente per l'individuazione di un'area commerciale in Comune di Teolo loc. San Biagio, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.8 pagine.